



SETTORE 4
Servizio Tecnico
Funzione Esecuzione Pagamenti

CODICE
DOCUMENTO

**ISTRUZIONI OPERATIVE N° 10
del 09-05-2022**

**MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE
DATI ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE E
FASCICOLO AZIENDALE – FASCICOLI DORMIENTI**

Sommario

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI.....	4
3. PREMESSA	5
4. FASCICOLI DI PRODUTTORI DECEDUTI DA OLTRE DUE ANNI.....	6
5. FASCICOLI DI PRODUTTORI "DORMIENTI"	6
6. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE IN CASO DI DECESSO DEL TITOLARE	6
6.1. PROCEDURA DI GESTIONE DEL FASCICOLO	7

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e in particolare il titolo V, capo II;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e in particolare il titolo II;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e in particolare l'art. 7;
- Art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- Art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d) , f) , g) , l) , ee) , della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
- Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
- Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, concernente «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
- Art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- DM 1 Marzo 2021 n 99707 "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".
- Circolare AGEA Coordinamento n.16382 del 7 luglio 2016 "Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare"
- Circolare AGEA Coordinamento n.0022167 del 29/03/2021 "Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale."

2. DEFINIZIONI

- **SIPA** - Sistema di identificazione delle parcelle agricole: registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea;
- **AGEA** - organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013,
- **FASCICOLI DORMIENTI** - Fascicoli dei produttori che nel corso dell'anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie;
- **FASCICOLI PRODUTTORI DECEDUTI** - Fascicoli di produttori deceduti nei due anni precedenti alla data in cui si effettua la manutenzione;

3. PREMESSA

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che i fascicoli aziendali devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale.

In attuazione del provvedimento legislativo di cui sopra, il DM 1 Marzo 2021 n 99707, all'art. 4 comma 2, stabilisce che il fascicolo aziendale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che **il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.**

Occorre pertanto stabilire una procedura con la quale all'inizio di ogni anno solare l'ARCEA è tenuta ad effettuare un'attività di manutenzione che mira a mantenere gli archivi aggiornati, prevedendo:

- l'individuazione e la chiusura di tutti i fascicoli di produttori deceduti nei due anni precedenti alla data in cui si effettua la manutenzione, tenuto conto di quanto precisato al successivo paragrafo Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni;
- l'individuazione e la messa in stato di "dormienti" di tutti i fascicoli di produttori che nel corso dell'anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati presenti.

4. FASCICOLI DI PRODUTTORI DECEDUTI DA OLTRE DUE ANNI.

Ogni anno vengono individuati dall'organismo di Coordinamento tutti i fascicoli dei produttori di cui risulti dall'Anagrafe Tributaria il decesso nei due anni precedenti. Tali fascicoli vengono comunicati agli OOPP **per la chiusura definitiva che comprende tutte le conduzioni** ancora aperte alla data di decesso del produttore e **i mandati di rappresentanza**.

Nel caso in cui si presenti la necessità di riaprire uno di questi fascicoli, il CAA deve fare richiesta all'Organismo pagatore competente producendo tutta la documentazione giustificativa. L'Organismo pagatore, dopo apposita istruttoria, inserisce la richiesta sul SIAN e la comunica all'Agea Coordinamento.

Agea Coordinamento, verificata l'esigenza, riapre il fascicolo del produttore deceduto solo in "gestione eredi" per il tempo strettamente necessario alle operazioni richieste.

5. FASCICOLI DI PRODUTTORI "DORMIENTI"

Ogni anno vengono individuati dagli Organismi Pagatori tutti i fascicoli dei produttori che nel corso dell'anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati presenti.

Questi fascicoli vengono chiusi e posti nello stato di "dormiente". Per questi fascicoli non vengono chiuse le conduzioni che rimangono attive e non viene cancellato il mandato di rappresentanza con il CAA.

Al semplice manifestarsi in qualsiasi modo del produttore, lo stesso o per il tramite del CAA, può fare richiesta all'Organismo pagatore competente che riapre il fascicolo dopo rapida istruttoria. Il fascicolo in questione viene "riattivato" nello stesso CAA al quale il produttore aveva conferito il mandato di rappresentanza, a meno che il CAA non esista più; in questo caso il fascicolo sarà privo di mandato e il produttore dovrà conferire nuovo mandato a un centro di assistenza agricola.

6. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE IN CASO DI DECESSO DEL TITOLARE

A seguito del decesso del titolare dell'azienda si apre la successione legittima o testamentaria e l'erede o gli eredi subentrano nella conduzione dell'azienda e nella titolarità delle situazioni soggettive riconducibili al defunto, inclusa la possibilità di presentare domanda per ottenere il pagamento di contributi unionali o nazionali, ricorrendone i requisiti previsti dalla normativa regolamentare UE e nazionale (agricoltore in attività, conduzione delle superfici alla data del 15 maggio, ecc.) e nel rispetto dei termini di presentazione della domanda stessa.

Pertanto, anche nei casi in cui il decesso del titolare dell'azienda si verifichi successivamente al 15 maggio, l'erede subentra nell'azienda che, al 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda, conduce le superfici e/o detiene i capi. In questo caso l'erede o gli eredi, secondo la procedura di seguito indicata, possono presentare gli atti amministrativi nel rispetto dei termini vigenti.

Alla luce di quanto sopra si specifica che la procedura in questione si applica esclusivamente in caso di decesso della persona fisica titolare dell'azienda e del fascicolo aziendale e che la medesima può essere eseguita esclusivamente dall'erede legittimo o testamentario, persona fisica, o dalla comunione ereditaria composta da tutti gli eredi.

6.1. PROCEDURA DI GESTIONE DEL FASCICOLO

Nell'ambito del SIAN sono introdotte le seguenti variazioni procedurali inerenti il trattamento del fascicolo aziendale del de cuius.

A seguito del decesso, il fascicolo aziendale del de cuius rimane aperto ma bloccato e non è più possibile eseguire alcuna attività, salvo quanto di seguito specificato in caso di presenza dell'erede. Decorso un anno dal decesso senza che si sia manifestato alcun erede, il fascicolo non può più essere utilizzato per presentare nuovi atti amministrativi e viene chiuso d'ufficio dall'Organismo pagatore competente.

Qualora si manifesti un erede oltre l'anno, è possibile esclusivamente concludere i procedimenti pendenti, previa autorizzazione dello stesso Organismo pagatore competente. In tale caso, il fascicolo aziendale, anche dopo l'anno dal decesso del de cuius, rimane soggetto ai controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Qualora, invece, si manifesti uno o più eredi, questi deve recarsi presso il CAA detentore del mandato del de cuius e depositare la seguente documentazione:

In caso di successione legittima:	
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante.	
E	
2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, 2b. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.	
INOLTRE:	
	3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; 4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi.
OPPURE	
	5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita E 6. Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
In caso di successione testamentaria:	
7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. In alternativa, possono agire quale comunione ereditaria.

Se il decesso del de cuius si è verificato prima della presentazione della domanda e, comunque, entro i termini perentori stabiliti dalla regolamentazione UE o dalla normativa nazionale per la presentazione della stessa, **l'erede**, sulla base della documentazione sopra indicata, nel rispetto dei termini di presentazione degli atti amministrativi previsti dalla vigente normativa, **viene registrato nel fascicolo aziendale del de cuius** che viene pertanto sbloccato per consentire la presentazione degli atti amministrativi e l'aggiornamento del fascicolo in termini di conduzione e di piano di coltivazione. Tale procedura si applica anche nel caso in cui l'erede già detenga un proprio fascicolo aziendale.

Completato l'aggiornamento del fascicolo con i propri dati, l'erede provvede alla stampa della scheda di validazione, che sottoscrive. Se il de cuius è deceduto prima della presentazione della domanda, l'erede provvede alla compilazione, presentazione e sottoscrizione della domanda

Trascorso un anno dalla data del decesso del de cuius, **il fascicolo viene bloccato** ed è possibile eseguire esclusivamente il completamento di eventuali procedimenti amministrativi in corso.

In caso di applicazione della procedura sopra descritta, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede devono essere svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius (ad esempio, detenzione delle superfici al 15 maggio, agricoltore in attività o giovane).

Se il de cuius è deceduto successivamente alla presentazione della domanda, **l'erede** provvede alla presentazione di una comunicazione delle **circostanze eccezionali** per attivare il pagamento della domanda del de cuius, altrimenti sospeso, e percepire i relativi benefici comunitari.

In caso di morte di un socio dell'azienda agricola, invece, l'adeguamento della compagine sociale dovrà essere prima perfezionato in Camera di Commercio e, a seguito di tale modifica, effettuare l'allineamento anche all'interno del SIAN.

Si evidenzia l'importanza di una corretta gestione del fascicolo aziendale nel caso di morte dell'imprenditore agricolo: se tale operazione dovesse essere svolta tardivamente o in maniera imperfetta, il rischio è quello di perdere diritti e contributi, avviando in maniera decisamente negativa il già delicato passaggio dell'azienda dal de cuius agli eredi.

UFFICIO PROPONENTE

Settore 4

Esecuzione Pagamenti e Servizio Tecnico

Il Dirigente

dott. Ing. Domenico MARTIRE




Settore 2

Autorizzazioni Pagamenti/CAI

Dirigente

Dott. Ing. Giuseppe Arcidiacono



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Salvatore SIVIGLIA

